

ORIGINALE



CONSORZIO BACINO IMBRIFERO
MONTANO DELL'ADIGE

TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Municipio 3 -36070 Crespadoro (VI)
Tel. 0444-429005 – fax 0444-429297
Codice Fiscale 81001470244 e.mail certificata: bimadige.vi@pec.it

N. 15 del Reg. delibere

N. 72 di Prot.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

OGGETTO:

N. Rep.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 01.03.2019

IL SEGRETARIO
Cosaro rag. Virgilio

Modifica dello Statuto del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige tra i Comuni della Provincia di Vicenza.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **Novembre** alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del Comune di Crespadoro con inviti diramati in data 22 Novembre 2018 prot. n. 72 si è riunita l'Assemblea Consorziale.

Fatto l'appello, risultano:

E' **Copia conforme all' originale** agli atti del Consorzio.
Addì, _____

IL SEGRETARIO
Cosaro rag. Virgilio

	Presente	Assente
Dalla Costa Giovanni	SI	
Baggio Adriano	SI	
Bacco Adriano	SI	
Ceretta Valerio	SI	
Dulmieri Manuel	SI	
Furlato Virgilio	SI	
Gentilin Enrico		SI

Presiede: Dalla Costa Giovanni – Presidente

Partecipa il Segretario: Cosaro rag. Virgilio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza invita l'Assemblea a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì,

IL SEGRETARIO
Cosaro rag. Virgilio

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso che il Bacino Imbrifero Montano dell'Adige della Provincia di Vicenza è regolato dallo Statuto che disciplina, fra gli altri: la convocazione dell'assemblea, le funzioni del presidente il numero e le funzioni dei revisori dei conti, le funzioni degli uffici e del Segretario del Consorzio

Considerato, inoltre, che lo Statuto in vigore è stato approvato nel 2002 con delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 12.12.2002, e che pertanto alcune delle disposizioni in esso contenute sono ormai superate e richiedono un adeguamento alla normativa in vigore;

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno modificare gli artt. 1-2-3-5-7-10-16-18 nelle parti evidenziate in giallo del nuovo Statuto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di accogliere le proposte di modifica allo Statuto come esposto in premessa e specificatamente gli artt. 1-2-3-5-7-10-16-18 nelle parti evidenziate in giallo;
2. di approvare all'unanimità il testo novellato dello statuto del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige della provincia di Vicenza che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, data l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Geom. Dalla Costa Giovanni

IL SEGRETARIO
Cosaro rag. Virgilio

SEDE: CRESPADORO

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Natura giuridica e sede

1. Tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme e San Pietro Mussolino è costituito il Consorzio obbligatorio dei Comuni della Provincia di Vicenza facenti parte del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige.

Il Consorzio ha la propria sede legale a Crespadoro (Vicenza), presso la sede comunale ed il Comune di Crespadoro è il Comune capo Consorzio.

2. Il Consorzio obbligatorio è costituito ai sensi ed agli effetti di cui all'art.1 della Legge 27 dicembre 1953, n.959, fra tutti i Comuni facenti parte del bacino imbrifero dell'Adige nel territorio vicentino, come delimitato dal D.M. 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.6 del 10 gennaio 1955.

Art. 2 - Finalità

1. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla amministrazione ed all'impiego del fondo comune previsto dall'art.1 comma 12 della legge 27/12/1953, n.959 mediante esecuzione diretta o indiretta di opere pubbliche o di pubblica utilità intesa a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro del bacino imbrifero, secondo i criteri di cui all'art.1 comma 13 della legge stessa.

In particolare esso provvede, a titolo esemplificativo e non riduttivo:

- a) alla esecuzione di opere stradali;
- b) alla esecuzione di opere idrauliche;
- c) alla costruzione di opere igieniche;
- d) alla costruzione di acquedotti civili e rurali;
- e) alla costruzione di edifici scolastici per l'istruzione media e serale;
- f) alla costruzione di ospedali, infermerie, poliambulatori, ambulatori medici e specialistici;
- g) alla costruzione di mercati e di edifici destinati alla raccolta e mantenimento di derrate e raccolti;
- h) alla richiesta di erogazioni di fornitura diretta di energia elettrica ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge 27/12/1953, n. 59;
- i) alla esecuzione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
- j) Iniziative di interesse pubblico rivolte a salvaguardare e/o migliorare il territorio del Consorzio.

2. Il Consorzio destina fondi e contributi ai comuni facenti parte del Consorzio stesso e ai privati residenti all'interno del perimetro territoriale del Consorzio, sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento del benessere economico e sociale delle comunità insediate nel territorio del bacino imbrifero.

3. Il Consorzio predispone annualmente il programma dei contributi delle quote di spettanza dei comuni facenti parte del bacino imbrifero.

~~Art. 3 – Sede (Abrogato perché riportato all'art. 1)~~

~~1. Il Consorzio ha la propria sede legale a Crespadoro (Vicenza), presso la sede comunale.~~

ART. 3 – Finanziamento

Per l'assolvimento del proprio scopo, il Consorzio provvede all'utilizzazione della quota attribuitagli ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge del sovracanoone annuo per ogni Kilowatt di potenza nominale media di energia, a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua per la produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte nell'ambito del perimetro imbrifero montano.

Art. 4 - Perimetro del Consorzio

1. Il comprensorio del Consorzio è delimitato dai confini stabiliti con Decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955

TITOLO II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5 – Organi del Consorzio.

1. Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea Consorziale;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.
- 4) Il revisore dei conti.

2. Ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ed al Presidente vengono assegnate le indennità e gettoni di presenza previsti per gli amministratori comunali dalle disposizioni di legge in vigore, nella misura fissata per gli amministratori del comune capo consorzio, oltre al rimborso delle spese forzose per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali e per lo svolgimento delle mansioni connesse alla carica ricoperta.

Art. 6 - Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti. Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione viene svolta dai responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è curata dal Segretario.

3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente.

4. I Verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

5. Le deliberazioni degli organi collegiali devono rimanere pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di Crespadoro e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Art. 7 – L'Assemblea Consorziale

1. L'Assemblea Consorziale è l'organo collegiale di programmazione, di indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione del programma e degli indirizzi stessi. L'Assemblea si riunisce, di norma, nella sede del Consorzio. L'Assemblea può riunirsi in una delle sedi comunali dei Comuni facenti parte del Consorzio.

2. L'Assemblea Consorziale è composta dai rappresentanti dei Comuni Consorziati nominati, secondo i propri ordinamenti, in ragione di un rappresentante per Comune.

3. I componenti dell'Assemblea devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale, durano in carica cinque anni e decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze ordinarie consecutive.

4. Non possono far parte dell'Assemblea coloro che hanno cause di impedimento, di ineleggibilità e di incompatibilità dettate dalla legge per la carica di consigliere comunale ed altresì:

- a) i funzionari del Governo che devono vigilare sull'amministrazione del Consorzio;
- b) gli impiegati e stipendiati dello stesso Consorzio;
- c) chi ha il maneggio del denaro consorziale, o, avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione;
- d) chi ha liti pendenti con il Consorzio;
- e) chi ha in appalto lavori o forniture consorziali;
- f) chi avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio sia stato messo in mora;

Art. 8 – Attribuzioni.

1. All'Assemblea consorziale competono i provvedimenti e gli atti di carattere generale, tra i quali:

- a) approvare lo Statuto e i Regolamenti;
- b) approvare la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni e il rendiconto della gestione;
- c) deliberare l'acquisto o la vendita di beni o diritti immobiliari;
- d) l'assunzione di mutui;
- e) determinare i contributi consortili annuali a carico dei Comuni consorziati;
- f) eleggere al suo interno il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- g) eleggere il Revisore unico dei conti;
- h) approvare le convenzioni con gli enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative.

Art. 9 - Prima adunanza

1. La prima adunanza della nuova Assemblea avviene su convocazione e con la Presidenza del Consigliere Anziano, intendendosi per tale il Consigliere più anziano di età e dovrà tenersi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ultima designazione dei rappresentanti dei Comuni.

Art. 10 – Sessioni e Convocazioni.

1. L'attività dell'Assemblea Consorziale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. L'Assemblea non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati.
2. Al fine della convocazione, sono da considerare ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.
4. La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o per richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza dell'Assemblea Consorziale.
5. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica certificata PEC, e l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. La documentazione relativa alla pratica da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consorziale, al suo interno, nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti. L'elezione avviene a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un successivo mandato.

Art. 12 - Attribuzioni

1. Il Presidente è il rappresentante legale del Consorzio. Sovrintende alla direzione politica ed amministrativa dell'Ente e ne coordina l'attività.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Consorziale ed il Consiglio Direttivo; forma i relativi ordini del giorno con le materie da trattare e adotta tutti gli altri provvedimenti che lo Statuto o la legge non demandi alla competenza dei funzionari o del Segretario dell'Ente.
3. Il Presidente, inoltre, nomina: il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, scegliendolo tra i componenti il Consiglio Direttivo; il segretario del Consorzio tra i dipendenti del Comune di Crespadoro o dei Comuni consorziati e i responsabili degli uffici.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è organo di impulso, collabora con il Presidente al governo del Consorzio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza. Il Consiglio Direttivo adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea e compie tutti gli atti che ai sensi di legge, o del presente Statuto, non siano riservati all'Assemblea, al Presidente, al Segretario e ai responsabili degli uffici.
2. Il Consiglio direttivo autorizza il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio e approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e del personale.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da due membri, oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea Consorziale al proprio interno con votazione a maggioranza relativa di voti.

4. Se durante il quinquennio un Consigliere cessa dalla propria carica, sarà sostituito dall'Assemblea Consorziale.

5. Il Consiglio direttivo non può deliberare se non interviene la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14– Mozione di Sfiducia - Dimissioni - Decadenza.

1. Il voto dell'Assemblea Consortile contrario ad una proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo non comporta le dimissioni.

2. Il Presidente e il Consiglio Direttivo cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno tre quinti dei componenti dell'Assemblea Consorziale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Il Presidente e il Consiglio Direttivo cessano altresì dalla loro carica in caso di dimissioni volontarie e, per i componenti il Consiglio Direttivo, per il mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio stesso previa contestazione al consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa

5. Nel caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo lo stesso decade e l'Assemblea Consorziale nel procedere alla presa d'atto provvede entro il termine di 30 giorni all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO III SEGRETARIO E PERSONALE.

Art. 15 - Personale

1. L'attività gestionale spetta al segretario del consorzio e ai responsabili dei servizi.

2. Data la modesta entità delle risorse finanziarie disponibili, il Consorzio si avvale di norma della collaborazione del personale dipendente dal Comune di Crespadoro o dei Comuni consorziati. A tal fine il rapporto tra l'Ente e il Consorzio viene disciplinato da apposita convenzione.

Art. 16 - Segretario

1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio.

2. Spetta al segretario:

- a) partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e redigerne i verbali;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni e agli atti degli organi collegiali e di governo;
- c) curare l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio;
- d) adottare gli atti per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
- e) **Sottoscrivere ordinativi di pagamento e di incasso anche con dispositivi di firma elettronica.**

TITOLO IV BILANCI E GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA.

Art. 17 - Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Si applicano al Consorzio, per quanto riguarda la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione, del rendiconto della gestione e della gestione economico finanziaria, le norme dettate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

TITOLO V REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. SERVIZIO DI TESORERIA.

Art. 18 – Revisione economica finanziaria.

1. L'Assemblea Consorziale nomina un revisore dei conti scelto tra gli iscritti del Registro dei revisori legali nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Le competenze dell'organo di revisione sono dettate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 19 – Servizio di Tesoreria.

1. Il Consorzio si avvale di un Tesoriere per la gestione finanziaria.

2. I rapporti del Consorzio con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 20 - Finanziamenti

Le finanze del Consorzio sono costituite da:

1. Quote di spettanza dei Comuni vicentini aderenti al Consorzio su contributi disposti dalla legge 27/12/1953, n.959 a carico delle Aziende elettriche che abbiano le opere di presa nel bacino dell'Adige;
2. Eventuali contributi dei Comuni consorziati con rapporti fissati annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione e in ragione delle percentuali di riparto stabilite per ogni singolo Ente;

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO.

Art.21 - Scioglimento

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per il conseguimento del fine, per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo ovvero per deliberazione dei due terzi degli Enti consorziati, che rappresentino il 60% degli abitanti residenti nel territorio di tutti i Comuni consorziati o comunque si scioglierà automaticamente nel caso di annullamento del D.M. 14/12/1954, costitutivo del Bacino Imbrifero Montano.

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni per quanto applicabile ai Consorzi B.I.M..

.....

Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n .9 in data 12.12.2002, esecutiva.

Modificato con delibera dell'Assemblea consortile n. 15 in data 28.11.2018

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Art.49 Decreto legislativo n.267/2000.

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 22/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cosaro rag. Virgilio

